



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 52 del 15.10.2012

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO DENOMINATO "LAICITA' A LIVELLO COMUNALE" PER L'ADOZIONE DI DUE REGOLAMENTI COMUNALI (PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE)

L'anno **duemiladodici** il giorno **quindici** del mese di **ottobre** alle ore 20.25 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		1. Alessandro Lorenzano	X		14. Giuseppe Dario Bruno
X		2. Luigia Greco	X		15. Giulio Simone Buscarino
Dimiss.		3. Pietro Moramarco		X	16. Maurizio Broccanello
X		4. Jacopo Grossi	X		17. Vito Nicolai
X		5. Maria Grazia Carminati	X		18. Alfio Catania
X		6. Giocondo Berti	X		19. Emanuele Patti
X		7. Roberto Salvatore Licciardo	X		20. Stefano Dornetti
X		8. Paolo Anelli	X		21. Roberto Curcio
X		9. Giuseppa Fazio	X		22. Massimo Molteni
X		10. Giuseppina Caruso		X	23. Francesco Marchini
X		11. Muntaha Wahsheh		X	24. Marco Toni
X		12. Renato Luigi Romano	X		25. Giorgio Salvo
	X	13. Domenico Sroi			

Totale Presenti:

20

Totale Assenti:

4

Sono presenti gli Assessori: DIMA – FILIPAZZI – CARDELLA - PIRAINA

Assiste il Segretario Generale Antonio TUMMINELLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Luigia GRECO dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell' Ordine del Giorno denominato "Laicità a livello comunale" per l'adozione di due regolamenti comunali (presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle) che viene allegato alla presente deliberazione **(ALL.1)**

Atteso che il proponente ha presentato un emendamento al testo originario **(ALL.2)**

Ritenuto che sul documento in discussione non debba esprimersi nessun parere tecnico trattandosi di atto costituente scelta meramente politica;

Con voti favorevoli 18 , su 20 Consiglieri presenti, 18 votanti e 2 astenuti (Curcio e Wahsheh);

DELIBERA

Di APPROVARE l'Ordine del Giorno, come emendato denominato "Laicità a livello comunale" per l'adozione di due regolamenti comunali (presentato dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle) che viene allegato alla presente deliberazione.

Comune di S. Giuliano Milanese



Protocollo Generale
Nr.0041283 Data 04/10/2012
Tit. 02.03 Arrivo



Al sindaco
nte del Consiglio comunale
Alla segreteria

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

OGGETTO: ordine del giorno denominato "Laicità a livello comunale",
per l'adozione di due regolamenti comunali

CONSIDERATO

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;

quindi che il Comune possa operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, nonché per tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana

pertanto che per raggiungere questi obiettivi è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, nonché dei testamenti biologici, attraverso l'adozione di appositi regolamenti comunali

PREMESSO CHE

la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura

lo Statuto del Comune di San Giuliano Milanese recita all'articolo 1: "Il Comune pone come sua base la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, promuovendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace e di solidarietà sociale";

già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche manifestazioni;

ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

sussiste pertanto l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva"

PREMESSO CHE

Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di **malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile**. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*" e che "*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art. 13 della Costituzione afferma che "*la libertà personale è inviolabile*", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.

in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici, comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia; in questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario


IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA **(se necessario, con separate votazioni)**

- di approvare la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione (all. A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale
- di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà"), nonché di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici" (All. B)

Si menzionano i tre allegati relativi al presente ordine del giorno

- regolamento per il riconoscimento delle unioni civili
- regolamento comunale per il registro dei testamenti biologici
- esempio, tratto dal sito www.lucacoscioni.it, di modulo per testamento biologico

San Giuliano Mse,
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
Giorgio Salvo



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

(allegato A)

ART 1

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"
2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

ART 2

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

(allegato B)

ART. 1 (oggetto)

1. Il Comune di San Giuliano Milanese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato nel prosieguo REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

ART. 2 (testamento biologico)

1. Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

2. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

3. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART. 3 (fiduciario)

1. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.

2. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

3. Il Fiduciario Individuato nel testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

4. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ART. 4 (consegna)

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di aver depositato la "busta" contenente il testamento biologico;

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

ART. 5 (registro)

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.
2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.
3. Nel documento rilasciato sarà riportato che: "il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

ART. 6 (successiva mancata residenza)

1. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7 (revoca e modifica)

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.
2. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

Comune di S. Giuliano Milanese



Protocollo Generale
Nr.0042708 Data 12/10/2012
Tit. 02.03 Arrivo

Al presidente del consiglio comunale
Alla segreteria
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

OGGETTO: emendamento all'ordine del giorno avente ad oggetto "laicità a livello comunale"

In considerazione di una più approfondita analisi del regolamento del consiglio comunale, che non permette a un consigliere comunale di proporre il testo definitivo di un regolamento da adottare in via definitiva, si emenda il deliberativo dell'ordine del giorno avente ad oggetto "laicità a livello comunale".

Si modifica il primo punto ("delibera di approvare la proposta di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale") nel seguente modo:

- di approvare la bozza di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili" (all. A), che dovrà essere valutato, ed eventualmente approfondito, dall'amministrazione comunale, con necessaria consultazione della commissione preposta, nel pieno rispetto del presente indirizzo politico in merito ai contenuti fondamentali della bozza, e che dovrà essere ripresentato in Consiglio comunale per la definitiva approvazione entro 6 mesi.

Si modifica il secondo punto (di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici, nonché di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, il "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici") nel seguente modo:

- di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà"), nonché di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, la bozza di "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici" (All. B), che dovrà essere valutato, ed eventualmente approfondito, dall'amministrazione comunale, con necessaria consultazione della commissione preposta, nel pieno rispetto del presente indirizzo politico in merito ai contenuti fondamentali della bozza. Il regolamento dovrà essere ripresentato in Consiglio comunale per la definitiva approvazione entro 6 mesi.

Il testo definitivo risulta quindi il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di approvare la bozza di "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili" (all. A), che dovrà essere valutato, ed eventualmente approfondito, dall'amministrazione comunale, con necessaria consultazione della commissione preposta, nel pieno rispetto del presente indirizzo politico in merito ai contenuti fondamentali della bozza, e che dovrà essere ripresentato in Consiglio comunale per la definitiva approvazione entro 6 mesi
- di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà"), nonché di approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, la bozza di "Regolamento comunale per il Registro dei testamenti biologici" (All. B), che dovrà essere valutato, ed eventualmente approfondito, dall'amministrazione comunale, con necessaria consultazione della commissione preposta, nel pieno rispetto del presente indirizzo politico in merito ai contenuti fondamentali della bozza. Il regolamento dovrà essere ripresentato in Consiglio comunale per la definitiva approvazione entro 6 mesi

12/10/12, San Giuliano MI
GIORGIO SALVO

*Si impone l'AMA con a discuter entro sei mesi
sulle e proposte commissioni civili. Le due bozze di
regolamenti (1) sul riconoscimento (2) testamenti biologici
presentate al Com. Com. ~~del~~
del cons. Salvo*



Comune di San Giuliano Milanese

IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 15.10.2012 HA APPROVATO IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO

"Laicità a livello comunale", per l'adozione di due regolamenti comunali

CONSIDERATO

il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti

afferenti alla comunità locale, ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;

quindi che il Comune possa operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari

opportunità alle unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, nonché per tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana

pertanto che per raggiungere questi obiettivi è necessario stabilire forme di identificazione delle

unioni civili basate su vincolo affettivo, nonché dei testamenti biologici, attraverso l'adozione di appositi regolamenti comunali

PREMESSO CHE

la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami

affettivi che non si concretano nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza

stabile e duratura

lo Statuto del Comune di San Giuliano Milanese recita all'articolo 1: "Il Comune pone come sua base la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, promuovendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace e di solidarietà sociale";

già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela

costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia

di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono dalla Corte Costituzionale, un

consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, costituzionalmente irrilevante quando si abbia

riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti, intrinseche

manifestazioni;

ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

sussiste pertanto l'opportunità, per i motivi innanzi espressi, di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su "vincolo di natura affettiva"

PREMESSO CHE

Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di **malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile**. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*" e che "*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che "*la libertà personale è inviolabile*", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano.

in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate le dichiarazioni anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici, comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia; in questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario

DI IMPEGNARE

l'Amministrazione comunale a discutere entro sei mesi nelle apposite commissioni consiliari le due bozze di regolamento

- riconoscimento delle coppie civili (Allegato A)

- registro dei testamenti biologici (Allegato B)

presentate dal Movimento 5 Stelle.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

(allegato A)

ART 1

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per unioni civili "un insieme di persone legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"
2. Il Comune provvede, attraverso singoli atti e disposizioni degli Assessorati e degli Uffici competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle condizioni di svantaggio economico e sociale.

ART 2

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "famiglia anagrafica basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente può verificare l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

(allegato B)

ART. 1 (oggetto)

1. Il Comune di San Giuliano Milanese, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro per la raccolta delle Dichiarazioni di volontà anticipata denominato nel prosieguo REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

ART. 2 (testamento biologico)

1. Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

2. Nel Testamento Biologico la persona può descrivere le sue volontà anche per quanto riguarda il fine vita, la donazione degli organi, le funzioni religiose ed il rito funerario, la cremazione o la tumulazione del proprio corpo.

3. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di San Giuliano Milanese, ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" (al fine di garantire la riservatezza del contenuto) del Testamento Biologico

predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

ART. 3 (fiduciario)

1. Il Fiduciario, maggiorenne capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento Biologico e che può conoscere il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele rappresentazione della volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere.

2. Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

3. Il Fiduciario Individuato nel testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

4. Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento Biologico presso un Notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

ART. 4 (consegna)

1. Il deposito della "busta chiusa" contenente il Testamento, sarà oggetto di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che sarà parte della documentazione registrata con la quale il Dichiarante e il Fiduciario dichiareranno di aver depositato la "busta" contenente il testamento biologico;
2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento Biologico, avrà un numero progressivo e verrà annotato sul Registro.

ART. 5 (registro)

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento Biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari. Sul registro verranno altresì annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.
2. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento Biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e copia del presente Regolamento.
3. Nel documento rilasciato sarà riportato che: "il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

ART. 6 (successiva mancata residenza)

1. Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

ART. 7 (revoca e modifica)

1. L'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento.
2. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento Biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

Al presidente del consiglio comunale Alla segreteria COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE



Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Luigia GRECO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26 OTT. 2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio TUMMINELLO